

Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)

Sommario

Preambolo

- Art. 1 – Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 51/2009
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2009
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 51/2009
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 51/2009
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 51/2009
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2009
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2009
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 51/2009
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 51/2009
- Art. 12 – Sostituzione della rubrica dell'articolo 20 della l.r. 51/2009
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 51/2009
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 51/2009
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 51/2009
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 51/2009
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 51/2009
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 51/2009
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 51/2009
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 51/2009
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 51/2009
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 51/2009
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 51/2009
- Art. 24 - Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 51/2009
- Art. 25 – Inserimento dell'articolo 40 ter nella l.r. 51/2009
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 41 della l.r. 51/2009
- Art. 27 – Modifiche all'articolo 42 nella l.r. 51/2009
- Art. 28 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 51/2009

- Art. 29 – Modifiche all'articolo 47 della l.r. 51/2009
Art. 30 – Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 51/2009
Art. 31 – Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 51/2009
Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 51/2009
Art. 33 – Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 51/2009

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto i pareri delle strutture di cui all'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Considerato quanto segue:

1. è necessario prevedere un nuovo sistema di accreditamento in grado di cogliere le modifiche introdotte nel servizio sanitario regionale con le leggi regionali 28/2015 ed 84/2015;
2. è necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento in grado di cogliere le innovazioni e la dinamicità dei nuovi modelli sanitari e, al contempo, di rispondere alle continue evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute e la centralità del paziente;
3. per soddisfare le citate esigenze di dinamicità occorre creare un nuovo modello di autorizzazione ed accreditamento che sposti la definizione degli ulteriori requisiti, più attinenti ai processi aziendali e clinici, in specifici atti della Giunta regionale;

4. ne consegue, perciò, la necessità di inserire nella legge regionale la possibilità di individuare i set di requisiti necessari alla definizione ed alla individuazione dei percorsi assistenziali attraverso appositi atti della Giunta Regionale;
5. inoltre, è necessario prevedere una articolazione più complessa oggetto dell'accreditamento che non sia più circoscritto alla sola struttura operativa funzionale ma che focalizzi l'attenzione sul percorso assistenziale;
6. è necessario per la garanzia della sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel regolamento l'individuazione delle "dimensioni" necessarie alla governance della qualità e sicurezza delle cure nelle quali troveranno collocazione tutti i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento regionale;
7. rimane in regolamento l'individuazione dei requisiti minimi necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché l'individuazione dei requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'accreditamento;
8. è prevista l'istituzione di un elenco di professionisti per la verifica dei requisiti minimi necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, introducendo una nuova modalità di scelta delle figure coinvolte nel processo che consenta una regia regionale finalizzata, anche, alla omogeneizzazione delle modalità di verifica sul territorio regionale;
9. infine, è opportuno stabilire un termine di validità del provvedimento di verifica positiva di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale, determinato in due anni, dal rilascio del predetto provvedimento, prevedendo la necessità di acquisire nuovamente il parere positivo superato il suddetto termine.

Approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009

1. Il considerato n. 11 del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è sostituito dal seguente:

"11. E' necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualità costituito da un organismo in posizione di terzietà rispetto all'amministrazione, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da due organismi con funzioni di verifica e valutazione delle strutture autorizzate e accreditate;"

2. Il considerato 14 del preambolo della l.r. 51/2009 è abrogato.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 1 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) definisce le dimensioni necessarie alla governance della qualità e sicurezza delle cure e disciplina:

a) i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie nelle seguenti tipologie:

1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;

2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

4) attività o servizi che per la loro peculiarità necessitano di percorsi di verifica dedicati;

b) i requisiti e le procedure per l'esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III;

c) i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e dei soggetti che erogano risposte clinico assistenziali per conto e a carico del servizio sanitario regionale;

d) i requisiti e le procedure per l'attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualità;

e) i principi per l'accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualità professionale.

2. Con il termine dimensioni di cui al comma 1 si intende indicare le macro-aggregazioni ove sono collocati i requisiti che costituiscono il sistema complessivo dell'accreditamento regionale e che sono individuate dal regolamento di cui all'articolo 48 .

3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 le parole “legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 le parole “l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 65/2014”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:

“1 ter. “Il termine di validità del provvedimento di verifica positiva sulla compatibilità rispetto al fabbisogno regionale è determinato in due anni dal rilascio del provvedimento stesso; alla scadenza del termine predetto è fatto obbligo ai Comuni o al soggetto interessato di acquisire nuovamente il parere positivo.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 51/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall'articolo 5, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l. r. 51/2009 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 le parole “dipartimento di prevenzione” sono sostituite dalle seguenti: “gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter”.

4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 le parole “La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Il gruppo tecnico regionale di verifica”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 51/2009 le parole “dipartimento di prevenzione” sono sostituite dalle seguenti: “gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Mantenimento dei requisiti

1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 51/2009 le parole "dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti : "del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter".

Art. 8

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2009

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
"5 ter. Nelle strutture residenziali psichiatriche le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione in psichiatria o equipollenti."

Art. 9

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter".
2. Il comma 5 bis dell'articolo 15 della l.r. 51/2009 è abrogato.
3. Il comma 5 ter dell'articolo 15 della l.r. 51/2009 è abrogato.

Art. 10

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 51/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 51/2009 le parole "agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV)" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR)".
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 51/2009 le parole "e dei professionisti" sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 51/2009 la parola "generale" è soppressa.

Art. 11

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 51/2009 le parole "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici" sono sostituite dalle seguenti "requisiti di cui all'articolo 3".

Art. 12

Sostituzione della rubrica dell'articolo 20 della l.r. 51/2009

1. La rubrica dell'articolo 20 della l.r. 51/2009 è così sostituita: "Oggetto dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività".

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 21 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle domande di autorizzazione e alle SCIA presentate dagli studi professionali nei casi previsti dall'articolo 20, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter.
2. Il comune, anche su istanza del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.
3. Il gruppo tecnico di verifica redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata al titolare dello studio."

Art. 14

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 51/2009 le parole "dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter".

Art. 15

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 51/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
"3. L'accreditamento istituzionale è attribuito al percorso assistenziale con riferimento alle strutture operative funzionali che vi afferiscono e che concorrono alla erogazione degli

adempimenti previsti. Le aziende sanitarie toscane e le strutture sanitarie private individuano i processi e le strutture operative funzionali oggetto dell'istanza secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 48 e di eventuali successivi atti della Giunta regionale.”.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 30 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

Requisiti per l'accreditamento istituzionale

1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 48.
2. I requisiti di processo trasversali così come i requisiti di processo specifici individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3, i correlati criteri di valutazione compresi quelli riferiti ai requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle “performance” delle aziende sanitarie, da appositi atti della Giunta regionale.”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 51/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 51/2009 le parole “che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio” sono sostituite dalle seguenti: “e dagli atti della Giunta regionale. Le procedure e le modalità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 48 e da eventuali successivi atti della Giunta regionale”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 le parole “dal regolamento di cui all'articolo 48” sono sostituite dalle seguenti: “da specifico atto della Giunta regionale”.
2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 le parole “con propria deliberazione” sono sostituite con le parole “con lo stesso atto di cui al comma 1” e le parole “negli aggiornamenti del regolamento di cui all'articolo 48” sono sostituite dalle seguenti: “con successivo atto della Giunta regionale”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 36 della l.r. 51/2009

1. L'alinnea del comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente: "La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'articolo 40 provvede, con il supporto di gruppi di esperti e, eventualmente anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'articolo 42, ad effettuare una valutazione complessiva dell'istanza mediante l'elaborazione di un "report" di sintesi sulle caratteristiche qualitative oggetto della richiesta, sulla base:".

Art. 20

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 51/2009 dopo le parole "di cui all'articolo 42" sono inserite le seguenti: ", integrato da esperti dei settori professionali interessati,".

Art. 21

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 51/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 51/2009 dopo le parole "I requisiti" sono aggiunte le seguenti: "organizzativi di livello aziendale".
2. L'alinnea del comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente: "I requisiti di processo sono definiti da apposito atto della Giunta regionale che ne definisce, anche, i criteri da utilizzare per la valutazione. L'atto di Giunta regionale prevede in particolare:".

Art. 22

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 51/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il Consiglio sanitario regionale, di cui all'articolo 83 della l.r. 40/2005, quale organo consultivo, concorre alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento di competenze e capacità professionali adeguate ai progressi tecnico-scientifici e ai livelli di qualità e di sicurezza delle cure richiesti."

Art. 23

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 le parole "Ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 40/2005, il Consiglio sanitario regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La

Giunta regionale”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 le parole “e gli indicatori per i vari livelli del sistema di valutazione” sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 è inserita la seguente:
“b bis) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione disciplinati dagli atti della Giunta regionale;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 dopo le parole “gruppo regionale di valutazione” sono aggiunte le seguenti: “e del gruppo tecnico regionale di verifica”.
5. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 le parole “Il Consiglio sanitario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

Art. 24

Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 51/2009

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:

“Art. 40 bis

Elenco regionale dei verificatori

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli esperti verificatori in ambito sanitario con le funzioni di verifica tecnica sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3; l'elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di accesso all'elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) accesso all'elenco mediante un'apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale;
 - b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualità e della sicurezza in ambito sanitario;
 - c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.”.

Art. 25

Inserimento dell'articolo 40 ter nella l.r. 51/2009

1. Dopo l'articolo 40 bis della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:

“Art. 40 ter

Gruppo tecnico regionale di verifica

1. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato “gruppo di verifica”, con proprio decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 40 bis, assicurando la presenza al suo interno delle

specifiche professionalità, in grado di fornire l'apporto integrato delle varie competenze teoriche ed esperienziali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al gruppo stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 48 disciplina i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo di verifica e le ipotesi di astensione dei suoi membri, atte a garantire l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività di valutazione.

3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dipendenti regionali.

4. L'indennità di carica di cui al comma 3 non è dovuta ai membri del gruppo di verifica che siano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e dei dipendenti delle università che svolgono funzione assistenziale nel servizio sanitario regionale.

5. Il gruppo di verifica valuta i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi, necessari per garantire la sicurezza e la qualità, posseduti dalle strutture pubbliche e private oggetto di visita e la loro coerenza con quanto dichiarato dal responsabile legale della struttura.

6. A tali fini, il gruppo di verifica:

a) organizza e realizza le visite nelle strutture sanitarie pubbliche e private per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5;

b) organizza e realizza le verifiche che il comune, anche su istanza del gruppo tecnico di verifica, ravvisi la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

7. Il gruppo di verifica opera presso il competente settore regionale; per il suo funzionamento il gruppo individua al suo interno un proprio coordinatore.

8. Il coordinatore del gruppo di verifica, nello svolgimento dell'attività di verifica, può coinvolgere anche specifiche competenze professionali.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza e di carica e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità."

Art. 26

Modifiche all'articolo 41 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 51/2009 dopo le parole "in ambito sanitario" sono inserite le parole "con funzioni di verifica e controllo dei requisiti di cui all'articolo 30".
2. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 51/2009 la parola "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

Art. 27

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 la parola "generale", ripetuta due volte, è soppressa.
2. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole "organizzative funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "sanitarie pubbliche e private".
3. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole "organizzative funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "sanitarie pubbliche e private".
4. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole "organizzative delle aziende sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanitarie pubbliche e private".
5. Al comma 8 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 la parola "generale", ripetuta due volte, è soppressa e le parole ", su indicazione del Consiglio sanitario regionale" sono soppresse.

Art. 28

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 51/2009

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 51/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) ai componenti del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione, di cui agli articoli 40 ter e 42, per favorire l'acquisizione di conoscenze relative al contesto sanitario regionale e agli obiettivi strategici regionali, utili per lo svolgimento delle funzioni di verifica nei processi di accreditamento;"

Art. 29

Modifiche all'articolo 47 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 51/2009 le parole "articolo 16, comma 4, 42 e 45" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 16, comma 4, 40 ter, 42 e 45".

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 48 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. disciplina:

- a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'articolo 10 e degli studi professionali di cui all'articolo 25;
- b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'articolo 11;
- c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 3;
- d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali di cui all'articolo 18;
- e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione, di cui all'articolo 17, o soggetti a SCIA, di cui all'articolo 19;
- f) le modalità per l'individuazione dei percorsi assistenziali così come definiti dall'articolo 29, comma 3;
- g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 30, comma 1 e dei professionisti titolari di studi di cui all'articolo 38, comma 4;
- h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture di cui all'articolo 32, comma 2 e dei professionisti titolari di studio di cui all'articolo 38, comma 4;
- i) le modalità di funzionamento del gruppo di verifica e del gruppo di valutazione nonché le ipotesi di astensione dei suoi componenti di cui all'articolo 40 ter e 42."

Art. 31

Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 49 della l.r. 51/2009 è abrogato

Art. 32

Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 50 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 48, come modificato dalla legge regionale n....., mantengono la propria validità gli atti approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 51/2009.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 si concludono secondo la normativa previgente.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private attestano la presenza dei requisiti organizzativi di livello aziendale entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire la continuità alle verifiche sul possesso dei requisiti delle strutture sanitarie private i dipartimenti della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla

costituzione del gruppo tecnico di verifica di cui all'articolo 40 ter.

5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 sono in possesso da più di un anno del provvedimento di verifica positiva di compatibilità di cui all'articolo 2 e non hanno ancora presentato domanda di autorizzazione all'esercizio, devono provvedere entro 1 anno.”.

Art. 33

Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 51 della l.r. 51/2009 è abrogato.